



Isritto all'Aire: esenzione e detassazione del reddito da controesodo

Autore : Paolo Florio

Data: 16/08/2014

Sono un cittadino italiano, lavoro in Svizzera, domiciliato a Lugano con permesso B ed iscritto all'Aire dal 2010; trasferirò il domicilio in Italia per lavoro; penso di essere eleggibile per gli sgravi fiscali della legge controesodo. Verrei consulenza su come procedere per richiedere l'esenzione ed a chi /quando comunicarlo.

Nel quesito da Lei posto viene richiesto come e usufruire dell'esenzione prevista dalla legge per la detassazione del reddito di lavoro dei dipendenti rientrati dall'estero in Italia, in presenza dei requisiti richiesti **[1]**.

Come noto, la legge (prorogata fino al 31 dicembre 2015) ha previsto la concessione di alcuni **incentivi fiscali**, sotto forma di minore imponibilità del reddito, per i soggetti che hanno avuto esperienze di lavoro o studio in altri Stati e si trasferiscono in Italia per lavorare.

Secondo quanto stabilito dal decreto del 3.6.2011 del Ministero dell'Economia le agevolazioni fiscali si applicano ai cittadini dell'Unione Europea nati dopo il 01.01.1969



i quali sono assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività e che:

1. sono in possesso di un titolo di laurea;
2. hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
3. negli ultimi due anni o più hanno risieduto fuori dal proprio paese d'origine e dall'Italia svolgendovi continuamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa.

Come ottenere l'agevolazione

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state definite le modalità di richiesta dei benefici fiscali da parte dei lavoratori dipendenti rientrati in Italia nonché gli adempimenti conseguenti a cura del datore di lavoro.

In particolare, è stato precisato che, al fine di consentire al sostituto d'imposta (il datore di lavoro) di applicare i **benefici fiscali**, deve essere presentata, il prima possibile, una **richiesta** al nuovo datore di lavoro, così da poter applicare l'esenzione già dalla prima busta paga successiva. I benefici in questo caso saranno immediatamente riconosciuti poiché mese per mese il dipendente riceverà un "netto in busta" tenendo conto della particolare detassazione del reddito.

In alternativa, il soggetto interessato che non è riuscito ad effettuare la comunicazione entro l'anno può presentare **istanza di rimborso [2]** presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, allegando idonea documentazione che comprovi la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.

Il modello richiesta, comprensivo dell'autocertificazione, deve essere consegnato al datore di lavoro per l'applicazione dell'esenzione già in sede di elaborazione della propria busta paga.



Note:

[1] L. 238/2010.

[2] Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 600/1973.

Autore immagine: 123rf com